



Città di Lumezzane

Provincia di Brescia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA – PERIODO 01/04/2026-31/03/2029.
--

Art. 1. Oggetto, descrizione e durata dell'appalto

Oggetto dell'appalto è lo svolgimento di tutte le prestazioni necessarie per l'esecuzione del servizio di assistenza fiscale e tributaria per una durata di anni 3 periodo 01/04/2026-31/03/2029.

L'interruzione dell'esecuzione del servizio eventualmente richiesta dall'Amministrazione per qualsivoglia motivo, comporterà un corrispondente slittamento del termine di cui sopra.

L'esecuzione del servizio si caratterizza dai seguenti elementi sostanziali:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Controllo e trasmissione telematica delle dichiarazioni annuali IVA, comunicazioni trimestrali Iva, Intra 12 sulla base della contabilità tenuta dall'Ente e della documentazione fornita dall'Ente- Controllo registrazioni delle gestioni commerciali e operazioni di chiusura/riapertura della contabilità economica in materia di Iva- Controllo periodico e assistenza nelle procedure di gestione fiscale in materia di Iva e ritenute fiscali a prestatori autonomi- Analisi problematiche connesse alla gestione Iva dei servizi rilevanti esistenti e quelli di eventuale nuova istituzione |
|---|

Art. 2 Corrispettivo per lo svolgimento del servizio e modalità di pagamento

Il corrispettivo complessivo per l'esecuzione del servizio viene convenuto secondo quanto offerto in sede di gara e comprende l'onorario annuo, cui vanno aggiunti il contributo di Cassa (4%), l'I.V.A. (22%) e da cui va detratta la ritenuta d'acconto.

Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio è stato valutato dall'appaltatore anche in relazione agli oneri derivanti da rischio specifico, da lui stimati e compresi nell'offerta da lui formulata.

Il corrispettivo sarà pagato, previa esecuzione del servizio, in 4 rate così suddivise, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura:

- 1) rata aprile 2026/dicembre 2026
- 2) rata gennaio 2027/dicembre 2027
- 3) rata gennaio 2028/dicembre 2028
- 4) rata gennaio 2029/marzo 2029

La ditta deve emettere fattura elettronica riportante gli estremi richiesti nella comunicazione di assegnazione trasmessa dalla Stazione Appaltante.

Il pagamento sarà comunque effettuato dopo l'acquisizione del DURC attestante la regolarità dei versamenti contributivi.

Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione elettronica

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'appaltatore indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione dell'appalto. Come stabilito dal D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, nei rapporti economici con le Amministrazioni pubbliche locali dal 31 marzo 2015 è obbligatorio l'utilizzo della fatturazione elettronica. Pertanto a decorrere da tale data non sarà più possibile emettere fatture in formato cartaceo nei confronti del Comune di Lumezzane. L'Amministrazione individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario. L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario". Quanto sopra premesso, si comunica che il Codice Univoco Ufficio di fatturazione elettronica per il Comune di Lumezzane, al quale dovranno essere inviate le fatture elettroniche dal 31 marzo 2015 è il seguente: **UF1EJ4**. Inoltre, ai sensi dell'art. 25 dello stesso D.L., al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, previsti dalla tabella 1 allegata al D.L. 66/2014. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare successivamente i dati riguardanti l'affidamento con riferimento al capitolo, all'impegno ed alla determina. Pertanto, questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest'ultimo ove previsto. Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Dal 1 gennaio 2015 l'IVA applicata sulle fatture inviate allo scrivente Comune non verrà versata al fornitore, ma verrà versata direttamente all'Erario dal Comune di Lumezzane. (c.d. split payment). Ciò ai sensi dell'art. 1 - comma 629 – Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) che ha inserito l'art. 17-ter all'interno del DPR 633/72.

Art. 4 Cauzioni, Subappalto e divieto di cessione del contratto, anticipazione

L'appaltatore si impegna a versare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 36/2023.

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023.

E' vietata la cessione del contratto, a pena di nullità della cessione medesima, salvo quanto previsto dall'art.120 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 36/2023.

L'anticipazione del 20% dell'importo del contratto è disciplinata dall'art. 125 comma 18 del D. Lgs 36/2023.

Art. 5 Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e degli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie, secondo quanto previsto dall'art. 60 commi 4-bis, 4-ter e 4 quater ed in particolare verrà utilizzato, come previsto all'art. 11 allegato II.2-bis. tabella D1 l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS).

La verifica degli indici ed il conseguente monitoraggio della variazione del costo del servizio viene effettuata annualmente, a partire dalla seconda annualità contrattuale.

Art. 6 Controllo sullo svolgimento del servizio e penali

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare i controlli necessari al fine di verificare il corretto svolgimento dell'appalto.

Il prestatore di servizi deve essere in possesso di idonea polizza assicurativa a garanzia degli eventuali errori, disattenzioni o dimenticanze nell'espletamento della propria attività.

La Stazione Appaltante provvederà all'applicazione delle sanzioni nei casi in cui non vi sia significativa corrispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente atto, secondo la seguente articolazione:

- mancato svolgimento nei tempi richiesti dell'attività contrattuale: € 100,00. per infrazione;

L'applicazione della sanzione è preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento effettuata con lettera raccomandata con A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata alla quale l'Appaltatore ha la facoltà di presentare le contro deduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle sanzioni è corrisposto direttamente dall'Appaltatore, In caso di mancato pagamento, è facoltà del comune di rivalersi sul pagamento del conto finale.

È sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.

Art. 7 Personale

Nei confronti del proprio personale, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, anche se non risulti iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.

L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Per gli addetti impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato, anche se soci lavoratori, dovranno trovare applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, durante tutto il periodo della validità del presente appalto, condizioni normative, previdenziali, assicurative, retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 8 Riservatezza

L'appaltatore s'impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità alle normative vigenti.

Art. 9 Maggiori servizi

Si richiama quanto previsto nell'art. 120 del D. Lgs 36/2023.

Il presente servizio potrà essere oggetto di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs 36/2023, in caso di necessità. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 10 Norme di salvaguardia

Il Comune di Lumezzane, ai sensi del comma 13 dell'art. 1 del Decreto Legge n.95/2012 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, ha diritto di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 11 Obbligo di condotta

L'Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente, disponibile sul sito internet www.comune.lumezzane.bs.it, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

Art. 12 Conflitto d'interessi

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazione, neanche potenziale di conflitto di interesse con il Comune di Lumezzane e si impegna a comunicare la necessità di astenersi qualora le decisioni o le attività da assumere possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. L'appaltatore segnalerà inoltre ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza che impongano la sua astensione.

Art. 13 Assenza di impedimenti a contrarre con la P.A. (art. 53, comma 16-ter del dlgs. 165/2001)

L'Appaltatore dichiara che negli ultimi tre anni non ha conferito incarichi professionali a soggetti cessati dal Comune di Lumezzane e si impegna a non conferirne per i tre anni successivi alla conclusione dell'incarico in oggetto.

Art. 14 Recesso e risoluzione

Il Comune, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto in danno all'Appaltatore nei seguenti casi, oltre a quelli di legge:

- fallimento dell' Appaltatore;
- gravi e ripetute (individuate in una media di tre per anno) violazioni degli obblighi contrattuali commesse dall' Appaltatore;
- sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei Servizi da parte dell'Appaltatore;
- violazione delle norme concernenti il subappalto di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante dell'Appaltatore per un reato contro la pubblica amministrazione;
- mancato inizio anche di parte del Servizio alla data contrattualmente convenuta;
- inosservanza da parte del Appaltatore di norme comunque poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi del personale dipendente;
- emissione di misure di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o applicazione di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, a carico del legale rappresentante dell'Appaltatore;
- emissione di un provvedimento di interdizione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231;
- mancata corresponsione ai lavoratori, da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, dei trattamenti retributivi dovuti;
- mancato rispetto o la violazione degli obblighi, per quanto compatibili, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/13;
- ritardo, superiore a 15 giorni, nell'esecuzione del servizio;

Costituisce in ogni caso causa di risoluzione il grave inadempimento, la grave irregolarità e il grave ritardo ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs 36/2023;

È in ogni caso consentito il recesso da parte del Comune, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 123 del D. Lgs 36/2023.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è notificato all'Appaltatore ed ha effetto senza necessità di intentare alcuna azione giudiziaria. L'Appaltatore non può vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 15 Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Brescia.

Art. 16 Spese imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente appalto, ad esclusione dell'IVA e della ritenuta d'acconto, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Art. 17 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Art. 18 Trattamento dati personali

I dati personali forniti all'Amministrazione in occasione del presente atto hanno natura obbligatoria, pertanto la loro mancanza comporta l'impossibilità, da parte dell'Ente, di concludere il procedimento in corso. Per quanto concerne i dati contrassegnati da asterisco, questi hanno natura facoltativa, pertanto la loro mancanza non comporta l'impossibilità di concludere il procedimento, essi vengono richiesti al fine di agevolare le comunicazioni tra l'Amministrazione e il soggetto interessato. La finalità del trattamento è diretta alla sottoscrizione di un contratto, ai sensi del D. Lgs 36/2023. I dati giudiziari forniti all'Amministrazione sono richiesti per la verifica dell'insussistenza di condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 120 e ss della L. 689/81.

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Lumezzane, via Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 030 89291, mail: ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it, www.comune.lumezzane.bs.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail ecc.) o verbalmente e liberamente comunicati

(Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).

Il Comune di Lumezzane garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg. 679/2016)

Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dal Comune di Lumezzane è la Soc. L.T.A. Srl, Via Della Conciliazione 10 – Roma

Dati di contatto del Responsabile: Daniela Ghirardini, che può essere contattata ai seguenti recapiti: via Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 030 89291, mail ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

Le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati sono le seguenti:

- Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune;
- Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- Gestione di incassi e pagamenti;
- Gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti del Comune di Lumezzane;
- Ottemperanza a specifiche richieste dell'Interessato.

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
- Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- Ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Il presente atto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 2674/86 n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato D.P.R.

Lumezzane, lì _____

L'appaltatore

FIRMA DIGITALE

(sottoscritto con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005)